

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 49/CDN (2009/2010)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Luca Giraldi, Componenti; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei Sig.ri Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 14 gennaio 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(140) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FEDERICO EZEQUIEL TURIENZO JIMENES (calciatore attualmente tesserato per la Soc. SS Cavese 1919 Srl), SERGIO LEONI (Segretario Generale della Soc. Salernitana Calcio 1919 SpA) E DELLA SOCIETA' SALERNITANA CALCIO 1919 SpA (nota n. 3405/618pf09-10/SP/blp del 15.12.2009).

Con provvedimento del 15 dicembre 2009 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione, il calciatore Sig. Federico Ezequiel Turienzo Jimenes e il Sig. Sergio Leoni (Segretario Generale della Salernitana Calcio 1919 Spa), per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS, per avere sottoscritto dichiarazioni rivelatesi non veritiere, nonché la Società Salernitana Calcio 1919 Spa, a titolo di responsabilità diretta, a seguito della violazione ascritta al proprio Legale Rappresentante, ai sensi dell'art. 4, comma 1 CGS.

Il solo Sig. Turienzo Jimenes ha fatto pervenire, nel termine prescritto, memoria difensiva con la quale, in sintesi, viene contestato il deferimento sulla base del fatto che il calciatore avrebbe sottoscritto l'accordo per la risoluzione del contratto, in data 30.1.09, senza la dovuta attenzione, confidando che, pur nel dichiarare di non avere più nulla a pretendere nell'ambito del rapporto contrattuale intercorso con la Salernitana, avrebbe comunque ancora avuto diritto a percepire gli emolumenti relativi ai due ultimi mesi di vigenza dell'obbligazione (dicembre 2008 e gennaio 2009). Scoperto in seguito, invece, che la Società non lo avrebbe più retribuito, impugnava ex art. 2113 c.c. la detta risoluzione tramite ricorso al Collegio Arbitrale che condannava la Salernitana al versamento di quanto ancora dovuto al suo calciatore. Per la difesa del Turienzo Jimenes, pertanto, l'esercizio di un proprio diritto rende impunibile la contestata violazione disciplinare e conclude, pertanto, con la richiesta di assoluzione o, in subordine, di applicazione di sanzione minima.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, Avv. Giua, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Turienzo Jimenes: € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) di ammenda;
- per il Sig. Sergio Leoni: € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) di ammenda;
- per la Società Salernitana Calcio 1919 Spa: € 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda.

Per i deferiti sono comparsi l'Avv. Calcagno, per il Sig. Turienzo Jimenes, e il Prof. Avv. Amatucci, per la Salernitana e per il Sig. Leoni.

La difesa del calciatore si è riportata alla propria memoria e alle conclusioni già rassegnate;

la difesa della Società e del Sig. Leoni, evidenzia, sostanzialmente, come non sia stata posta in essere alcuna dichiarazione non veritiera, colpevole di sanzione, nel citato atto di risoluzione contrattuale fra le parti, e pertanto, specificando inoltre che il Sig. Leoni era un mero delegato ad negotia, concludendo con la richiesta di assoluzione dei prevenuti.

I motivi della decisione

La Commissione, al termine della propria attività istruttoria, esaminati gli atti e ascoltata le parti presenti, rileva quanto segue:

Risulta effettivamente *per tabulas* che il Sig. Leoni, nella sua qualità, abbia sottoscritto, col calciatore Turienzo Jimenes, atto di risoluzione consensuale del contratto economico in data 30.1.09. In tale accordo si stabiliva che le parti non avevano più nulla reciprocamente a pretendere relativamente al rapporto lavorativo intercorso, con specifico riferimento agli aspetti economici e disciplinari. E' tuttavia emerso, in sede del successivo lodo arbitrale, cui è ricorso il calciatore per ottenere la condanna della Società Salernitana al pagamento di quanto a lui ancora dovuto, che effettivamente la Società aveva ommesso di versare al proprio giocatore il corrispettivo relativo alle ultime due mensilità antecedenti l'avvenuta nota risoluzione contrattuale.

Tale comportamento integrerebbe, secondo la Procura, gli estremi della violazione dei principi di correttezza, lealtà e buona fede previsti dall'art. 1, comma 1, CGS, per avere dunque le parti sottoscritto dichiarazioni non veritiere, all'interno dell'accordo di risoluzione contrattuale e, in particolare, per aver dichiarato di nulla avere più reciprocamente a pretendere, nonostante invece, successivamente, sarebbe emerso ancora un debito della Società nei confronti del suo ex giocatore.

I citati documenti sono stati acquisiti nel corso dell'indagine della Procura e risultano allegati agli atti.

Pare a questa Commissione, tuttavia, che fosse nella piena disponibilità delle parti addivenire ad una transazione tramite la nota risoluzione contrattuale. Ebbene in detto atto, del 30.1.09, a fronte della rinuncia economica da parte del calciatore degli emolumenti, la Società liberava il calciatore dal vincolo contrattuale consentendogli di stipulare nuovi accordi con altre squadre, inserendo la clausola di "non aver nulla a pretendere l'una dall'altra per tutti i titoli derivanti dal rapporto de quo con espresso riferimento agli aspetti economici e disciplinari". Dal fatto che poi il calciatore, successivamente, abbia voluto impugnare l'atto, per ottenere il pagamento di due residue mensilità, non si può certo dedurre, a posteriori, che la risoluzione contenesse dichiarazioni non conformi al vero e, come tali, sanzionabili. Semplicemente una parte, il calciatore, ha ritenuto, melius re perpensa, di dover impugnare, in un secondo momento, l'accordo sottoscritto ex art. 2113 c.c.

Il dispositivo

Per tali motivi questa Commissione delibera, per i fatti su esposti, di assolvere dagli addebiti loro ascritti tutti i prevenuti.

(135) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITA' DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETA' ASD PRO CERCEMAGGIORE (ammenda € 300,00), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Molise CU n. 54 del 27.11.2009).

La Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Molise, con decisione pubblicata il 27 novembre 2009, in parziale accoglimento del deferimento della Procura Federale, comminava al calciatore Giordano Alberto la sanzione della squalifica per due giornate, al Presidente pro tempore all'epoca dei fatti della Società AS Pro Cercemaggiore Sig. Zurlo Francesco la sanzione della inibizione per venti giorni, alla Società AS Pro Cercemaggiore l'ammenda di € 300,00 per responsabilità diretta ed oggettiva.

Il deferimento di cui sopra si fondava sul fatto che la Società AS Pro Cercemaggiore nella gara ASD San Giacomo Basso Molise – AS Pro Cercemaggiore del 6 gennaio 2008 Campionato Promozione aveva utilizzato il calciatore Alberto Giordano in costanza di tesseramento per altra Società e che si trovava quindi in posizione irregolare.

Le violazioni ascritte ai deferiti si riferivano per il calciatore Giordano Alberto agli artt. 1, comma 1, CGS in relazione agli artt. 7, primo comma e 16, Statuto Federale e 10, commi 2 e 4, CGS, 1 comma 3 CGS; per il Presidente Zurlo Francesco agli artt. 1, comma 1, CGS, in relazione agli artt. 7, primo comma e 16, Statuto Federale, 10, comma 2, CGS e 61, NOIF; per la Società AS Pro Cercemaggiore all'art. 4, commi 1 e 2, CGS.

Ulteriore motivo di deferimento del calciatore Giordano era dipeso dalla circostanza che egli, per quanto regolarmente convocato, non si era presentato innanzi l'Organo inquirente.

Avverso la decisione di primo grado, limitatamente alla sanzione inflitta alla Società ASD Pro Cercemaggiore, ricorre la Procura Federale, lamentando la mancata irrogazione a carico della stessa Società di un punto di penalizzazione in classifica, previsto dall'art. 10, comma 8, parte seconda, CGS, in relazione all'art. 18, comma 1 lettera G), CGS, già richiesto dall'Organo requirente in sede di discussione del deferimento.

Resiste al ricorso la Società ASD Pro Cercemaggiore con memoria 11 gennaio 2010, chiedendo anch'essa la revoca della decisione ovvero, in subordine, la sua conferma, deducendo di aver subito già il danno della perdita della gara per 0 a 3 comminatale dal Giudice Sportivo ed adducendo l'assoluta buona fede del suo comportamento, atteso che il calciatore Giordano Alberto era risultato vincolato proprio per la Società antagonista ASD San Giacomo Basso Molise e che, se tale circostanza le fosse stata nota, non lo avrebbe tesserato, né tantomeno utilizzato nella gara di cui trattasi.

Ha altresì dedotto l'inapplicabilità dell'art. 18, comma 1 lettera G, CGS, in quanto la penalizzazione di uno o più punti in classifica poteva comminarsi per essere scontata o nella stagione sportiva 2007/2008 nella quale l'evento era maturato, oppure in quella successiva 2008/2009, ma non nell'attuale.

All'udienza odierna la Procura Federale, comparendo, ha insistito nell'accoglimento del ricorso. Nessuno è comparso per la Società resistente.

Il ricorso è fondato.

L'art. 10, comma sesto, secondo inciso, CGS, prevede che alle medesime sanzioni indicate ai commi 8 e 9 dello stesso articolo soggiacciono le Società, i dirigenti e i tesserati

qualora alle competizioni sportive partecipino calciatori sotto falso nome o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte.

Il comma 8 prevede che, nella ipotesi in cui venga contestata alla Società la responsabilità oggettiva di cui all'art. 4, comma secondo, CGS il fatto è punito, a seconda della gravità, ai sensi dell'art. 18, comma 1, CGS con le sanzioni delle lettere C (ammenda con diffida), G (penalizzazione di uno o più punti in classifica), H (retrocessione all'ultimo posto in classifica), I (esclusione dal campionato di competenza).

Se viene contestata alla Società la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma primo, CGS, il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni sopra evidenziate, ad esclusione di quella della lettera C (ammenda con diffida).

È evidente che la Commissione Disciplinare Territoriale, sanzionando la Società deferita con la sola ammenda, sia scesa al di sotto del minimo edittale (lettera C: ammenda con diffida), così disattendendo l'intera normativa.

L'eccezione della Società ASD Pro Cercemaggiore che la penalizzazione del punto in classifica non potrebbe essere applicata essendo trascorsa la stagione sportiva successiva a quella della commessa violazione non ha pregio, ove si consideri che il deferimento della Procura Federale, datato 7 ottobre 2009, è stato introdotto nella stagione sportiva 2008/2009 e che la sanzione richiesta può essere applicata nella corrente stagione sportiva 2009/2010 in forza del principio dell'afflittività della sanzione stessa, a cui si ispira anche la lettera G, art. 18, CGS.

P.Q.M.

a parziale modifica della decisione della Commissione Disciplinare Territoriale come in epigrafe descritta, irroga alla Società ASD Pro Cercemaggiore la penalizzazione di 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella stagione in corso, confermando per il resto la decisione stessa

* * * * *

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente; dall'Avv. Luca Giraldi, dall'Avv. Luca Senatori, Componenti; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei Sig.ri Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 14 gennaio 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

(139) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MATTIA MENICHINI (calciatore attualmente tesserato per la Soc. US Sambenedettese 2009 SSDRL) (nota n. 3375/156pf09-10/AM/ma del 15.12.2009).

Con provvedimento del 15.12.2009, il Sostituto Procuratore Federale Vicario ha deferito a questa Commissione Disciplinare Nazionale il Sig. Mattia Menichini, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, per avere utilizzato, sapendolo falso, mediante deposito in data 22 giugno 2009 presso gli Uffici della Lega Pro un contratto avente ad oggetto le prestazioni sportive del medesimo calciatore.

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, l'incolpato per il tramite del proprio Legale ha fatto pervenire memorie difensive.

In tali memorie si eccepisce preliminarmente la genericità e conseguente inammissibilità del capo di imputazione formulato.

Nel merito, si contesta che il comportamento tenuto dal Menichini abbia integrato la violazione dell'art. 1, comma 1 del CGS.

Di conseguenza, si chiedeva il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l'applicazione della sanzione minima.

Alla riunione odierna, sono comparsi il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità del deferito e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Menichini Mattia mesi 6 (sei) di squalifica.

Per il Sig. Mattia Menichini è comparso l'Avv. Alessandro Calcagno, il quale riportandosi alla memoria ritualmente depositata, ha chiesto preliminarmente un termine a difesa per sviluppare articolate considerazioni e deduzioni, ribadendo altresì la necessità di un'ulteriore supplemento di istruttoria ex art. 34, comma 4, CGS.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentiti gli interessati, affermata la propria competenza, rileva quanto segue:

deve ritenersi infondata l'eccezione preliminare sollevata dalla difesa del Manichini. Il capo di imputazione non può essere ritenuto generico, essendo ben delineato, preciso e perfettamente atto a rendere edotto l'incolpato delle violazioni ascritte.

Va pertanto respinta l'eccezione preliminare sollevata dalla difesa del calciatore.

Secondo quanto risulta dalla relazione dell'incaricato dell'Ufficio indagini e dalla documentazione allegata appare che la Società Aversa Normanna abbia disconosciuto la firma ed i timbri sul contratto.

Il calciatore Manichini non ha disconosciuto la firma apposta sul contratto, ed anzi ha mostrato di ritenere il contratto valido ed efficace tra le Parti, provvedendo al deposito presso la Lega Pro in data 22 giugno 2009.

La S.F. Aversa Normanna in data 26 agosto 2009, ovvero in data successiva al deposito del contratto del quale aveva precedentemente disconosciuto l'autenticità nella firma e nel timbro, sottoscriveva con l'odierno indagato una risoluzione contrattuale, a mente della quale le Parti addivenivano alla decisione concorde di risolvere ogni questione reciproca e di non avere più nulla a che pretendere reciprocamente ad ogni titolo, azione o ragione.

Il fatto che le firme ed i timbri apposti sul contratto appaiano *ictu oculi* diversi da quelli riconosciuti come autentici dalla Società sportiva stanno solo a dimostrare che possano essere stati apposti da persona differente da quella cui si sarebbero dovuti riferire.

La presenza di errori in ordine agli elementi di identificazione della Società Sportiva, assunti quale prova della attribuzione all'indagato della paternità del documento, sono controbilanciati dalla presenza di errori in ordine ai dati personali del calciatore stesso.

L'aver il calciatore utilizzato il contratto, provvedendo al deposito del documento, non costituisce né può costituire prova certa della realizzazione materiale del falso.

Si rileva pertanto che dalle risultanze documentali ritualmente acquisite non emergono sufficienti elementi per poter pervenire con la necessaria certezza ad una affermazione di responsabilità del Menichini.

L'indagine svolta dalla Procura Federale, pur pregevole nella sua opera inquisitoria, avrebbe dovuto evidenziare, alternativamente:

- la imputabilità in capo al (solo) Menichini della realizzazione materiale del documento di cui al presente procedimento.

- oppure la coscienza della falsità materiale di esso all'atto del deposito presso l'Autorità Sportiva.

Si ritiene pertanto di prosciogliere il Sig. Mattia Menichini.

Tenuto conto anche della necessità di graduare le sanzioni in base agli orientamenti degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di prosciogliere il Sig. Mattia Menichini dalle imputazioni ascrittegli.

Pubblicato in Roma il 14 gennaio 2010

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete